

Roberto GAROFOLI

CODICE PENALE

**CON LEGGI COMPLEMENTARI
E CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Indici **SISTEMATICO, CRONOLOGICO, ANALITICO**
declaratorie di **ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**
ampia selezione di **LEGGI COMPLEMENTARI**

RICCA SELEZIONE DI NUOVE LEGGI SPECIALI
INDICE ANALITICO ARRICCHITO DI NUOVE VOCI

con il coordinamento di
Sara PIANCASTELLI

XIV edizione

2024



**Neldiritto
Editore**

comma, l. 12 luglio 1961, n. 603, recante "Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio d. l. 20 luglio 1934, n. 1404", dispone che gli aumenti previsti nella detta legge non si applicano alle pene proporzionali né alle leggi tributarie e finanziarie e del pari non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

CAPO III

DELLE PENE ACCESSORIE IN PARTICOLARE

28. Interdizione dai pubblici uffici. ⁽¹⁾

L'interdizione dai pubblici uffici [19, n. 1] è perpetua o temporanea [29, 37, 79; 14-16 coord. c. p.; 662 c. p. p.].

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [357] o d'incarico di pubblico servizio [358];
3. dell'ufficio di tutore [346, 424, c. c.] o di curatore [48, 90, 247, comma 3, 248, comma 3, 264, comma 2, 320, comma 6, 321, 356, 392, 424, 508, 528, c. c. 78 c. p. c.], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura [541, 564, 569; 350, 355, 393 c. c.];
4. dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ⁽²⁾;
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea [37 c. p.] priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze ⁽²⁾.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [37, 79, 139 c. p.].

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [98, 512, 602 bis, n. 2, 609 nonies, comma 1, n. 2]. ⁽³⁾

⁽¹⁾ V.: art. 12, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della l. 25 giugno 1999, n. 205 • art. 20, 34, c. p. 1889 • l. 20 giugno 1952, n. 645. Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (co. primo) della Costituzione • art. 6, l. 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui • art. 662 c. p. p. • art. 183 disp. att. c. p. p.

X ⁽²⁾ Numero dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., con sentenza Corte cost. n. 3 del 1966 «limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro».

Successivamente lo stesso numero è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3, con sentenza Corte cost. n. 113 del 1968 «per quanto attiene alle pensioni di guerra» e ciò anche con riguardo alla sopravvenuta emanazione della l. 8 giugno 1966, n. 424, il cui art. 1 ha abrogato «le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione o di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza».

X ⁽³⁾ Co. dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., con sentenza Corte cost. n. 3 del 1966 «limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro».

29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici. ⁽¹⁾⁽²⁾

La condanna all'ergastolo [22 c. p.] e la condanna alla

reclusione [23 c. p.] per un tempo non inferiore a cinque anni [98] importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni [314, 317, 371, 376, 377, 383, 386, 501, 512] importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [31, 33, comma 1, 98, comma 2, 139, 140, 317 bis, 371, comma 3, 373, comma 2, 377, comma 5, 383, 386, comma 5, 389; 501, comma 5, c. p.; 662 c. p. p.].

La dichiarazione di abitudine [102, 103] o di professionalità [105] nel delitto ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

⁽¹⁾ V.: art. 2637, co. 2, c. c. • art. 12, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della l. 25 giugno 1999, n. 205 • art. 6, l. 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui • art. 2, l. 25 gennaio 1982, n. 17. Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2 • art. 74, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 • art. 2, co. 5, l. 20 giugno 1952, n. 645. Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (co. primo) della Costituzione • art. 113, commi 1-2, d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati • art. 102, co. 1, d. p. r. 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

⁽²⁾ V.: art. 6, d. l. 10 luglio 1982, n. 429 (abrogato dall'articolo 25, co. 1, lettera d), del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1982, n. 516. Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria: «La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

- 1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;
- 2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'art. 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;
- 3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;
- 4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
- 5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa;
- 6) la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale.

In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'art. 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta».

- art. 21, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, co. 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: «21. Sanzioni accessorie. 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

- a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
- d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale».

30. Interdizione da una professione o da un'arte. ⁽¹⁾

L'interdizione da una professione o da un'arte [19; 315, n. 3 c. p. p.] priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti [14-16, coord. c. p.; 31, 33, 79, 389, 555 c. p.; 662, comma 2, c. p. p.].

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [31, 37, 139, 140, 366, comma 4, 373, comma 2, 383, 448, comma 2, 544 sexies, 583 ter c. p.], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge [79].

⁽¹⁾ V.: art. 216, co. 4, 217, co. 3, 218, co. 2, r. d. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa • art. 12, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della l. 25 giugno 1999, n. 205

31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione. ⁽¹⁾

Ogni condanna [98, 366, 373] per delitti commessi con l'abuso dei poteri [317, 323, 326, 328, 330, 331], o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione [319, 322, 357], o ad un pubblico servizio [61, n. 9, c. p.], o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea [555] dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere [33, comma 2, 37, 79, 139, 140, 366, comma 4, 373, comma 2, 448, comma 2, 531 ss., c. p.].

⁽¹⁾ V.: • art. 351 c. p. 1889

32. Interdizione legale.

Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale [144 lett. a), 222 lett. a), 662 comma 1 c. p. p.].

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale [34 c. p., 316 c. c.; 662 comma 1 c. p. p.] ⁽¹⁾.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale ⁽²⁾ [662 comma 1 c. p. p.], salvo che il giudice disponga altrimenti [33 comma 1] ⁽³⁾.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale [424, 1441 c. c.] ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Co. così sostituito dall'art. 119, l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo precedente recitava: «La condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna. - Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti». L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà del genitore» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 105, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, le parole: «potestà del genitore», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽³⁾ V.: nota 1.

⁽⁴⁾ V.: • art. 33 c. p. 1889

32 bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese. ⁽¹⁾

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore [2380 ss., 2459, 2465, comma 2, 2487 cc.], sindaco [2397 ss., 2459 cc.], liquidatore [2450 cc.], direttore generale [2396 cc.] e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore [2203 cc; 662 c. p. p.] ⁽²⁾.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [448, comma 2, c. p.] ⁽³⁾⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 120, l. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽²⁾ Co. così modificato dall'art. 15, l. 28 dicembre 2005, n. 262. Le parole «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» sono state sostituite alle parole «e direttore generale».

⁽³⁾ V.: • art. 2638, co. 2, c. c. • art. 12, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della l. 25 giugno

1999, n. 205

⁽⁴⁾ L'art. 5, co. 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», così dispone: «Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive».

- L'art. 6, l. 29 dicembre 1990, n. 408, recante «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie», così dispone: «In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

- L'art. 27, co. 1, l. 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», così dispone: «In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25 o dell'articolo 26, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni [Ammonda depenalizzata in virtù dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla legge 28 dicembre 1993, n. 562].

32 ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. ⁽¹⁾

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio [32-quater].

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque ⁽²⁾ anni [139, 140 co. 4] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 120, l. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽²⁾ L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito la parola «tre» con la parola «cinque».

⁽³⁾ Sull'esecuzione delle pene accessorie v. art. 662 c. p. e art. 183 norme att. c. p. p.

32 quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. ⁽¹⁾

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 120, l. 24 novembre 1981, n. 689, sostituito dall'art. 21, l. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito con l. 15 novembre 1993, n. 461, e modificato dall'art. 7, l. 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 6, l. 29 settembre 2000, n. 300, dall'art. 1, comma 75, lett. a), l. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 1, comma 5, l. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa l. n. 68/2015. Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Infine, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 10 settembre 2021, e dall'art. 6, comma 1-ter, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 105/2023 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 120/2021 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»

Il testo precedente la sostituzione disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Il testo precedente la modifica disposta dalla citata legge n. 68/2015 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Il testo precedente la modifica disposta dalla citata legge n. 190/2012 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Il testo precedente la modifica disposta dalla citata legge n. 300/2000 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Il testo precedente la modifica disposta dalla citata legge n. 108/1996 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

32 quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. ⁽¹⁾

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due ⁽²⁾ anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma ⁽³⁾, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 5 co. 2 l. 27 marzo 2001, n. 97 e, poi, modificato dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

⁽²⁾ L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito la parola "tre" con la parola "due".

⁽³⁾ Il riferimento all'art. 319-quater, primo co., è stato inserito dall'art. 1, co. 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'art. 5 co. 4 l. 27 marzo 2001, n. 97: «salvo quanto disposto dall'art. 32-quinquies, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 c. p. p.. Secondo poi l'art. 10 l. 27 marzo 2001, n. 97 (disposizioni transitorie), ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge, non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla citata legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste».

33. Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo [43 c. p.] ⁽¹⁾.

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

⁽¹⁾ Co. modificato dall'art. 121, l. n. 689/1981. Il testo originario recitava: «Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.».

34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

La legge determina i casi [32, 541, 562, 564, 569, 602 bis, comma 1, n. 1, 609 novies n. 1, c. p.; 316 cc., 662, comma 1, c. p. p.] nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti [671] commessi con abuso della responsabilità genitoriale [61, n. 11, 571, 572] importa la

sospensione dall'esercizio di essa [32, comma 3, c. p.; 288 c. p. p.] per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [98, comma 2, 139, 140, 574 bis, comma 3, c. p.].

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [320, 324 cc.].

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena [166, comma 1, c. p.], gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 122, l. n. 689/1981. Il testo previgente le modifiche apportate dalla l. n. 689/1981 era il seguente: «La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori. 2 La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. 3 La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. 4 La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX libro I del codice civile». Il testo originario recitava: «Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse. 1 La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale. 2 La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. 3 La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale. 4 La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale».

⁽²⁾ L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, nella rubrica e nel testo, alla parola: «potestà» e alle parole: «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽³⁾ V. art. 33 c. p. 1889 • art. 71, l. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia V. art. 7, l. 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», così dispone: «1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori».

⁽⁴⁾ Co. aggiunto dall'art. 5, l. 7-2-1990, n. 19.

35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. ⁽¹⁾⁽²⁾

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni [79, 139, 140 co. 4] ⁽³⁾.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere [689 co. 3, 691 co. 2, 727 co. 4], ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

⁽¹⁾ V. art. 64, co. 2, c. p. c. art. 109-110, r. d. 18 giugno 1931, n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza • art. 70, commi 10, 12, 14, d. p. r. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza • art. 25, 479, 481 c. p. 1889

⁽²⁾ V. art. 5, l. 20 novembre 1971, n. 1062. Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte: «Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'art. 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 99 del codice penale».

⁽³⁾ L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole "quindici giorni" con le parole "tre mesi", e le parole "due anni" con le parole "tre anni".